

Dal 1° luglio 2010 i soggetti Iva nazionali sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le transazioni attive e passive superiori a 500 euro, intrattenute con operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, i c.d. Black list.

Il modello di comunicazione è presentato con cadenza:

- trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie: cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi, acquisti di servizi;
- in tutti gli altri casi il modello di comunicazione è presentato con periodicità mensile.

L'art. 21 dello schema di decreto di attuazione della L. 23/2014, c.d. Legge delega, prevede due semplificazioni:

- fissa l'obbligo di comunicazione a cadenza annuale;
- aumenta il limite di esonero, entro il quale non vi è l'obbligo di comunicazione dell'operazione, da 500 a 10.000 euro.

La soglia di 10.000 euro, che fa scattare l'obbligo delle comunicazioni delle operazioni con i Paesi black list, va applicato all'ammontare annuale e non alle singole operazioni.

La soglia, dunque, non è riferita a ogni singola operazione ma va fatto il cumulo su base annuale.

In aggiunta alla nuova veste grafica del modello (che implica oggi la compilazione del quadro BL), viene prevista la futura variazione di periodicità di comunicazione (non più mensile o trimestrale) e di conseguenza della scadenza, infatti, il modello di comunicazione è presentato in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Al fine di stabilire la periodicità della presentazione del modello, dunque, non si dovrà più tener conto delle cessioni di beni ovvero delle prestazioni di servizi registrate nei quattro trimestri precedenti nei registri IVA (o se precedente, l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie).

Il periodo diventerà annuale per tutti.

Nella sua attuale formulazione, il decreto stabilisce che entrambe le novità si applicano già alle operazioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso (anno solare che, salvo ritardi nell'iter di approvazione o modifiche in corso d'opera nella stesura delle disposizioni, dovrebbe essere il 2014).

Se questa formulazione della norma verrà confermata e se il decreto legislativo entrerà in vigore nel 2014, sarà necessario, quindi, presentare:

- entro le scadenze del 10 aprile o del 20 aprile 2015 la comunicazione "a consuntivo" relativa alle operazioni del 2014;
- e non vi sarà più l'obbligo di presentare le comunicazioni mensili o trimestrali del 2014.

Tali modifiche sulle comunicazioni black list portano con sé alcune questioni sul regime sanzionatorio applicabile per le violazioni già commesse dai contribuenti, alla luce dell'applicazione retroattiva delle nuove norme e in considerazione della validità del principio del favor rei.

Le operazioni non comunicate nei modelli black list mensili o trimestrali scaduti nei primi mesi del 2014, dovrebbero poter essere segnalate senza incorrere in sanzioni nella successiva comunicazione polivalente unica annuale.

Per le violazioni commesse prima del 2014, inoltre, dovrebbe applicarsi il favor rei, dunque non si dovrebbe rendere applicabile alcuna sanzione per quanto previsto dall'art. 3, co.2, del D.Lgs. 472/97.

Esso opera non solo nel caso di eliminazione della sanzione prevista dalla norma, ma anche nell'ipotesi di abrogazione dell'obbligo strumentale cui si collega la sanzione (si veda Circolare MEF n.180/E/1998). L'unico limite all'applicazione di questo principio è costituito dall'avvenuto pagamento della sanzione, poiché colui che ha pagato non può chiederne la restituzione.

Il principio del favor rei si applica a prescindere dalla circostanza che l'inadempienza, non più sanzionabile, sia avvenuta quando l'obbligo era ancora in vigore (si veda Cassazione civile, sentenza n. 14484 del 29 settembre 2003).